



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409Alla Giunta comunale
Al Collegio dei Revisori
Sede

Oggetto: Piano occupazionale per l'anno 2024 e Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026.

Premessa

Come è noto, mediante le deliberazioni di Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30, in data 18 giugno 2024, n. 211 e in data 29 ottobre 2024, n. 394 si è provveduto alla approvazione e successiva modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 che è contenuto, tra gli altri, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026.

Ciò premesso, mediante la presente relazione si propone alla Giunta un ulteriore provvedimento di modifica del Piano del fabbisogno di personale avente ad oggetto le esigenze manifestate dal dirigente del Settore Educazione in merito al presidio delle funzioni in materia di servizi comunali educativi e scolastici ed una esigenza di presidio delle funzioni in materia di gestione previdenziale del personale dipendente.

A tal fine si precisa inoltre ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con nota in data 16 novembre 2023, prot. 394930, è stata avviata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2024, all'esito della quale non sono state rilevate eccedenze di personale.

Infine, si evidenzia che le proposte contenute nella presente relazione sono state formulate in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero il Bilancio di previsione 2024 – 2026, approvato mediante deliberazione del Consiglio comunale in data 21 dicembre 2023, n. 105, il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027, approvato mediante deliberazione del Consiglio comunale in data 8 agosto 2024, n. 64, il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026, approvato mediante deliberazione di Giunta comunale in data 9 gennaio 2024, n. 1 e il già citato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026, approvato mediante deliberazione di Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30.

1) I vincoli alla programmazione del fabbisogno di personale

Come è noto, il Legislatore ha introdotto una serie di vincoli e limiti all'assunzione di personale, finalizzati a contenere la crescita della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per il pubblico impiego, e ad allineare la dinamica della spesa prodotta in ambito locale agli obiettivi generali di finanza pubblica.

Tale sistema vincolistico, a seguito di alcune modifiche di cui si dirà nel corso della presente relazione, risulta fortemente semplificato rispetto al passato essendo basato sostanzialmente su due vincoli, il cui rispetto consente agli Enti Locali di poter assumere personale, mentre il mancato rispetto produce la sanzione del divieto alle assunzioni.

Il primo vincolo attiene alla riduzione della spesa di personale. Infatti, l'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia rivolte, in termini di principio, alla riduzione

**Comune di Rimini** Dipartimento RisorseP.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, assicurano la riduzione della spesa di personale. La norma è stata successivamente completata dal comma 557 quater, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che a decorrere dal 2014 gli enti assicurano “il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il secondo vincolo attiene alla determinazione della capacità assunzionale, che rappresenta il budget assunzionale utilizzabile dalle Amministrazioni, in ciascuna annualità, ai fini della programmazione del fabbisogno di personale.

La suddetta capacità assunzionale è sempre stata determinata in base alla logica del c.d. turnover inteso come rapporto tra il costo delle nuove assunzioni rispetto al costo del personale cessato nell'anno precedente.

Recentemente il Legislatore è intervenuto modificando radicalmente tale metodologia attraverso le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, successivamente modificato dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabiliscono che detta capacità è ora rappresentata da un tetto massimo di spesa giudicato finanziariamente sostenibile in base alla struttura del Bilancio dell'Ente.

La norma citata, infatti, stabilisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale norma è stata completata con l'adozione del D.M. 17 marzo 2020 mediante il quale sono stati determinati i sopra detti valori soglia differenziati per fasce demografiche, sono state definite le modalità applicative della norma e ne è stata stabilita altresì la decorrenza dal 20 aprile 2020.

A tal proposito occorre inoltre ricordare che, ai fini della determinazione del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative all'ultimo triennio, l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa “non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”. Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma stabilisce che “ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Ciò detto, per gli enti che rispettano le sopra citate disposizioni rimane operante la possibilità di utilizzare gli ulteriori spazi assunzionali determinati dai residui di capacità assunzionale (determinata col previgente metodo), non ancora utilizzati, relativi all'ultimo quinquennio (art. 3, comma 5 sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90).

Gli Enti Locali che non rispettano le sopra dette soglie di virtuosità continuano a calcolare la capacità assunzionale con il metodo basato sul c.d. turnover (rapporto tra il costo delle assunzioni ed il corrispondente costo delle cessazioni già verificatesi) nella misura fissata dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito L. 11 agosto 2014, n. 114 (100% del



Comune di Rimini	Dipartimento Risorse
-------------------------	----------------------

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini tel. 0541-704948 fax 0541-704963 www.comune.rimini.it alfonso.neri@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409
--

costo delle cessazioni di personale), ovvero rimodulandola, in base alle indicazioni contenute nel sopra citato D.M. 17 marzo 2020 che impongono un piano di graduale e progressiva riduzione della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti degli enti non virtuosi.

Ferme restando le disposizioni sopra descritte che stabiliscono il tetto massimo di spesa di personale che gli Enti possono sostenere, per quanto concerne le assunzioni di personale effettuate tramite le c.d. forme flessibili, l'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce che gli Enti locali in regola con le prescrizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità.

Rimane altresì operante la salvaguardia introdotta sul tema dal Legislatore mediante l'art. 22, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale, i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga ai vincoli sopra descritti, "a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione".

Infine, qui di seguito si elencano gli ulteriori obblighi il cui mancato rispetto provoca, per le Amministrazioni, la sanzione del divieto di procedere a nuove assunzioni:

- approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- rideterminazione della dotazione organica (art. 6, comma 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- adozione del Piano delle azioni positive (art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2008, n. 198);
- approvazione del Piano della Performance (art. 10, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150);
- certificazione, entro 30 giorni dall'istanza del creditore, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo (art. 9, comma 3 bis, DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160);
- adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113).

2) Fabbisogno di personale dipendente.

Come già anticipato in premessa, oggetto della presente relazione sarà una proposta di modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 relativa al personale impiegato sui servizi educativi e scolastici del Comune di Rimini con profilo professionale di insegnante scuola di infanzia ed al personale con profilo di funzionario economico finanziario impiegato nelle attività amministrativo contabili connesse alla gestione previdenziale del personale dipendente.

A tal fine si segnala l'esigenza manifestata dal dirigente del Settore Educazione, di garantire il corretto presidio delle funzioni di sua competenza in occasione delle assenze con diritto alla

**Comune di Rimini** Dipartimento RisorseP.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

conservazione del posto delle insegnanti, in ragione delle sempre crescenti difficoltà di assunzione a termine di personale supplente.

Si ricorda infatti che il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 prevede per il personale con profilo professionale educativo e scolastico l'inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, che corrisponde alla ex categoria D, ovvero un'area di inquadramento superiore rispetto a quanto sempre avvenuto.

Senonché, le procedure concorsuali espletate successivamente a dette modifiche, preordinate all'assunzione di personale con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia, hanno registrato una bassissima partecipazione di candidati e prodotto graduatorie con un esiguo numero di idonei, appena sufficienti a garantire la copertura dei posti originariamente messi in copertura, ma inutilizzabili per eventuali assunzioni a tempo determinato per le supplenze che si rendono necessarie in corso d'anno scolastico.

È appena il caso di ricordare che il titolo di studio necessario per l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è la laurea triennale o magistrale mentre la quasi totalità del personale supplente è in possesso di diplomi di scuola media superiore abilitanti all'insegnamento nella scuola materna o nei nidi.

Ne consegue una oggettiva difficoltà a reperire il personale supplente se non attraverso l'utilizzo di graduatorie per titoli (c.d. M.A.D. ovvero messe a disposizione) annualmente formate dagli Uffici, per l'accesso alle quali non viene effettuato alcun tipo di selezione.

Per completezza si segnala che le unità di personale assunte con contratto a termine per l'anno scolastico 2024 – 2025 pari alla durata dell'intero anno scolastico ammontano a 25 (di cui 15 educatori nido di infanzia e 10 insegnanti scuola di infanzia).

Sotto diverso ma collegato profilo, si segnala che il 28% del personale in ruolo attualmente in servizio presso i servizi scolastici ed educativi con profilo di insegnante scuola di infanzia (18 unità di personale) ha più di 60 anni mentre l'età media totale è di 51 anni. È facile prevedere pertanto, per il prossimo biennio, una decina di pensionamenti a cui occorre aggiungere una quota fisiologica di personale che, superata la soglia dei 60 anni, per oggettive ragioni fisiche non risulta più idoneo a svolgere l'attività didattica.

Ciò premesso, a seguito di una analisi svolta con il responsabile del Settore Educazione si propone di potenziare la dotazione di personale dei servizi educativi e scolastici attraverso le previsioni di assunzione di seguito descritte.

Le assunzioni in parola verranno impiegate, in una prima fase, a copertura delle assenze dal servizio delle insegnanti titolari di sezione e consentiranno di superare le attuali criticità di reclutamento dei supplenti e di garantire così una migliore qualità del servizio offerto all'utenza. In un secondo periodo è presumibile che le predette unità neoassunte sostituiranno il personale che progressivamente cessa dal servizio.

Ne consegue che, da un punto di vista finanziario, per l'anno 2025 le assunzioni proposte non produrranno alcun incremento della spesa di personale in quanto il costo dell'assunzione sarà compensato dalla corrispondente diminuzione degli stanziamenti per assunzioni a tempo determinato.

Sotto diverso profilo, si segnala infine l'esigenza di garantire il corretto presidio delle funzioni in materia di gestione previdenziale del personale dipendente in ragione della prossima cessazione del servizio di due unità di personale.



Comune di Rimini Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Ciò premesso si propone:

- a. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 unità di personale con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia, mediante scorrimento di graduatoria, con decorrenza dal 30 dicembre 2024.*

Presso le scuole di infanzia, si propone l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 unità di personale, con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia, ascritto all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione mediante scorrimento di una graduatoria, ancora valida, scaturita all'esito di un concorso preordinato alla copertura di 1 posto di funzionario insegnante scuola di infanzia, approvata mediante determinazione dirigenziale in data 31 gennaio 2024, n. 174.

- b. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 7 unità di personale, con profilo di istruttore insegnante scuola di infanzia, mediante le procedure di cui all'art. 3, comma 5, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, con decorrenza dal 1° settembre 2025.*

Presso le scuole di infanzia, si propone l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 7 unità di personale, con profilo professionale di istruttore insegnante scuola di infanzia mediante le procedure di cui all'art. 3, comma 5, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con L. 21 giugno 2023, n. 74.

Si ricorda che in base a quanto previsto dalla citata norma, gli Enti Locali possono procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che negli ultimi 8 anni abbia maturato almeno 3 anni di servizio previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

- c. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale, con profilo di funzionario economico finanziario, mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 1° maggio 2025.*

Presso gli Uffici della U.O. Gestione economica e previdenziale risorse umane, si propone l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale, ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario economico finanziario, mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 1° maggio 2025.

Sotto diverso profilo si precisa che in esecuzione delle previsioni contenute nella deliberazione di Giunta comunale in data 29 ottobre 2024, n. 34, ai sensi dell'art. 54 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata avviata una ricognizione preordinata alla verifica dell'esistenza di graduatorie di concorso, ancora valide, utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, di qualifica dirigenziale con competenze di natura giuridico amministrativa con particolare riferimento alla gestione del Patrimonio immobiliare e delle procedure di evidenza pubblica.

All'interpello ha risposto solamente il Comune di Forlì che ha concesso l'utilizzo di una graduatoria, ancora valida, scaturita all'esito di un concorso pubblico preordinato alla copertura di 1 posto di dirigente da incaricare, in prima assegnazione, al Servizio di contrattualistica e gestione del patrimonio.

Si ricorda che in base alle previsioni contenute nel citato art. 54 bis, comma 4, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi "la decisione di coprire i posti presenti in organico tramite utilizzo delle graduatorie di altri enti viene assunta attraverso gli atti di programmazione del fabbisogno di personale" individuando la graduatoria da utilizzare sulla base della verifica del "grado di coerenza tra gli ambiti organizzativi (uffici) in cui sono previsti i posti da coprire, oppure, in alternativa, il grado di omogeneità delle materie su cui sono stati selezionati i candidati attraverso le prove d'esame".

Ciò premesso, rispetto ai criteri sopra citati, si attesta la completa coerenza tra le previsioni di copertura contenute nella sopra citata deliberazione di Giunta comunale in data 29 ottobre 2024, n. 34 e le caratteristiche della graduatoria del Comune di Forlì. Pertanto, in relazione alla previsione di assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di qualifica



Comune di Rimini	Dipartimento Risorse
-------------------------	----------------------

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini tel. 0541-704948 fax 0541-704963 www.comune.rimini.it alfonso.neri@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409
--

dirigenziale, mediante scorrimento di una graduatoria di altro Ente, contenuta nella citata deliberazione di Giunta comunale in data 29 ottobre 2024, n. 34, si propone alla Giunta di prevedere l'utilizzo della predetta graduatoria del Comune di Forlì.

Infine, occorre segnalare che, come è noto, con la Legge di Bilancio 2025 in corso di approvazione in Parlamento, il Legislatore reintrodurrà limiti al turnover del personale per gli Enti Locali. Infatti, l'art. 110, comma 9, del Disegno di Legge di Bilancio 2025 – 2027, stabilisce che nel 2025 gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore ad *“un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”*.

Ne consegue che, in sede di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027 si procederà alla quantificazione della suddetta capacità assunzionale per l'anno 2025 e, contestualmente, verrà verificata la capienza della medesima capacità assunzionale rispetto a tutte le previsioni di assunzione, sia quelle di nuova approvazione sia quelle già approvate ma non ancora effettuate.

Pertanto, le proposte di assunzione descritte ai precedenti punti b) e c) dovranno trovare la necessaria copertura nella capacità assunzionale 2025.

3) Limiti, risorse finanziarie e decorrenze.

Come già detto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con il decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in data 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, sono stati individuati i valori soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, differenziati per fascia demografica, e sono state altresì indicate le modalità operative da utilizzare per la determinazione del rapporto e la verifica del rispetto del parametro in parola.

Per quanto attiene alle sopra dette fasce demografiche ed ai corrispondenti valori soglia, il Comune di Rimini rientra nella fascia demografica *“comuni da 60.000 a 249.999 abitanti”* di cui all'art. 3, punto g) del citato D.M. 17 marzo 2020 alla quale corrisponde un valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti pari al 27,6% (art. 4 D.M. 17 marzo 2020).

Inoltre, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ed il Ministro dell'Interno, ha successivamente emanato la circolare in data 8 giugno 2020 avente ad oggetto *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazione, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”* mediante la quale sono stati precisati alcuni aspetti metodologici sull'applicazione della normativa in parola.

Al fine dell'applicazione della normativa sopra citata occorre altresì ricordare che:

- l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa *“non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”*. Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma stabilisce che *“ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*



Comune di Rimini Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- Part. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 ottobre 2020 in materia di convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale stabilisce che "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati";

A tal proposito si precisa che, come è noto, la convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario Generale tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini è scaduta lo scorso 31 dicembre 2021. In base a detta convenzione, la Provincia di Rimini ha rimborsato al Comune di Rimini euro 32.247,54.

Ciò detto, occorre preliminarmente verificare se il Comune di Rimini rispetta il citato parametro.

Pertanto, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020 è stato determinato il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come segue:

Macroaggregato	Rendiconto 2023: impegni	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	47.269.825,79
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	-
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	-
1.03.02.12.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	-
	Sub. Totale	47.269.825,79
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	217.776,03
	Rimborso dalla Provincia di Rimini per convezione di segreteria	
	A. Totale spesa di personale 2023	47.487.601,82

Titolo		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	134.769.287,94	144.607.978,04	149.071.708,08
2	Trasferimenti correnti	30.884.698,50	27.030.813,99	24.319.683,84
3	Entrate extratributarie	41.699.803,10	47.415.608,44	50.619.116,68
	Rimborso dalla Provincia di Rimini per convenzione di segreteria	-32.247,54		
	Totale	207.321.542,00	219.054.400,47	224.010.508,60
	Media triennio 2021 - 2023			216.795.483,69
	Fondo crediti dubbia esigibilità – Bilancio di previsione assestato 2023			- 18.363.620,03
			B	198.431.863,66
			A / B %	23,93%

La spesa di personale è stata determinata in base alle indicazioni contenute nella citata Circolare in data 8 giugno 2020 la quale individua i macroaggregati di spesa da includere nel calcolo.

**Comune di Rimini** Dipartimento RisorseP.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Tuttavia, come peraltro si evince dal sopra riportato prospetto, a parere dello scrivente risulta opportuno includere nel suddetto calcolo anche il costo sostenuto dall'ente per il personale in comando che viene rilevato attraverso un macroaggregato di spesa non considerato nella suddetta Circolare.

Da quanto sopra descritto emerge che il Comune di Rimini rispetta il vincolo dettato dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pertanto, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, può procedere ad assunzioni anche incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva che, rapportata alle entrate correnti, non risulti superiore al valore soglia indicato nel medesimo Decreto (pari, per il Comune di Rimini al 27,6%).

Si ritiene utile ricordare che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la presente proposta di piano del fabbisogno di personale è stata formulata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero nello specifico il Bilancio di previsione 2024 – 2026 e il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026, approvati rispettivamente mediante deliberazione del Consiglio comunale in data 21 dicembre 2023, n. 105 e mediante deliberazione Giunta comunale in data 9 gennaio 2024, n. 1.

Pertanto, nel prospetto che segue viene dimostrato che le previsioni di spesa di personale appostate nel Bilancio di previsione 2024 – 2026, in rapporto alle previsioni di entrata, determinate in base alla medesima metodologia già utilizzata per il calcolo dell'indice sopra mostrato, determinano un valore rispettoso delle prescrizioni contenute nel citato art. 4, D.M. 17 marzo 2020.

Bilancio di Previsione 2024 – '26	2024	2025	2026
A: Spesa di personale	52.020.308,05	51.164.478,44	50.565.417,04
B: Media Entrate correnti ultimo triennio	220.166.093,16	217.560.730,20	213.898.477,14
C: FCDE ultima annualità considerata	15.474.196,42	15.093.148,20	15.089.485,20
A/(B-C)	25,41%	25,27%	25,43%
Valore soglia comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	27,60%	27,60%

Per una analisi più dettagliata si rimanda al prospetto allegato alla presente relazione.

Occorre osservare che, pur rimanendo sempre entro i parametri fissati dal Legislatore, nell'ultimo triennio la spesa di personale ha mostrato una dinamica in decisa crescita. In particolare, ciò si è verificato con maggiore evidenza nel valore registrato dalla spesa di personale nel Rendiconto 2022.

Nel corso di tale anno, infatti, oltre che dagli effetti del rinnovo contrattuale, l'aumento della spesa è stato determinato anche dalla politica assunzionale intrapresa dall'Ente, finalizzata a garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza di alcuni Settori che in precedenza si trovavano in condizioni di particolare sofferenza, nonché dal forte potenziamento degli organici degli Uffici impegnati nella realizzazione degli interventi finanziati da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si ricorda comunque che, sebbene l'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del già citato D.L. 34/2019, consenta agli enti locali di aumentare la propria spesa di personale fino al raggiungimento del valore soglia medesimo, la spesa di personale non può aumentare liberamente, ma deve essere contenuta nelle percentuali di aumento, differenziate per fascia demografica dell'Ente Locale, indicate nell'art. 5 del medesimo D.M. 17 marzo 2020.



Comune di Rimini Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Pertanto, si comunica che l'aumento di spesa di personale nel periodo 2020 – 2023, confrontata con la spesa di personale registrata nel Rendiconto 2018, risulta pari a:

Rendiconto	Anno 2018	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Spesa di personale	44.203.916,74	44.253.467,97	44.621.830,13	49.063.461,51	47.487.601,82
Diff. % rispetto al 2018		0,11%	0,95%	10,99%	7,43%
Scostamento % consentito		7%	12%	14%	15%

Si precisa infine che, a partire dall'anno in corso e negli anni successivi occorrerà monitorare l'andamento di tale spesa, la cui dinamica sta progressivamente avvicinandosi alle percentuali di espansione massima consentita ed adottare opportune misure contenitive.

Per quanto attiene alle coperture finanziarie, nei prospetti in allegato alla presente relazione, vengono riepilogate le assunzioni sopra descritte per ognuna delle quali viene precisata la decorrenza.

4) *Normative e vincoli*

Al paragrafo 1) della presente relazione sono stati illustrati i vincoli normativi entro cui devono muoversi gli enti locali per poter procedere ad assunzioni di personale.

Ciò premesso si dichiara inoltre che:

- la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere rispettivamente pari ad Euro 35.255.179,47, Euro 34.586.544,98, Euro 34.222.482,26;
- l'Ente ha rispettato nel 2023 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Rendiconto delle gestioni per l'anno 2023 (pari a Euro 31.359.076,73), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90), come si evince dal prospetto allegato alla presente relazione;
- l'Ente rispetterà nel 2024 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2024 (pari a Euro 33.822.614,09), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90) come si evince dall'allegato alla presente relazione;
- come illustrato, l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 33, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza, né di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti delle categorie;

**Comune di Rimini** Dipartimento RisorseP.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- e) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30, è stato approvato il P.I.A.O. 2024 – 2026 e contestualmente anche il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- f) mediante deliberazione della Giunta comunale in data 27 agosto 2024, n. 297, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del vincolo di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- g) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30, è stato approvato il P.I.A.O. 2024 – 2026 e contestualmente anche il Piano della Performance 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 9, comma 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- i) per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160, mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2023, n. 105, e in data 27 aprile 2024, n. 29 e 26 settembre 2024, n. 65 sono stati approvati, rispettivamente, il Bilancio di Previsione 2024 – 2026, il Rendiconto della gestione 2023 e il Bilancio consolidato 2023 e sono state rese altresì le relative comunicazioni alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro i termini previsti;
- j) mediante la presente proposta di deliberazione della Giunta comunale verrà approvata una modifica del P.I.A.O. 2024 - 2026 e contestualmente anche una modifica del Piano occupazionale per l'anno 2024 e del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026 pertanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- k) l'Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, in tema di assunzioni di personale con forme c.d. flessibili;
- i) mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 30 gennaio 2024, n. 30 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Da quanto precede consegue che il Comune di Rimini rispetta tutti i requisiti per poter procedere alle assunzioni di personale.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, si chiede al Collegio dei Revisori dei conti di esprimere il parere attestante il rispetto del principio della riduzione della spesa sancito dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Distinti saluti.

Il Capo Dipartimento Risorse
Dott. Alessandro Bellini
(documento firmato digitalmente)